

Allegato "A" al n. 59880/20769 di rep. not.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA

Art. 1 – La SOCIETÀ Italiana di Farmacologia ha la specifica finalità di promuovere e diffondere in Italia e all'Estero gli studi farmacologici e le loro applicazioni.

Art. 1 – La SOCIETÀ Italiana di Farmacologia ha la specifica finalità di promuovere e diffondere in Italia e all'Estero gli studi farmacologici e le loro applicazioni.

In particolare ha, tra gli altri, i seguenti scopi:

- promuovere la formazione e l'aggiornamento dei farmacologi;
- stimolare l'informazione sul farmaco nelle sedi (istituzionali) pubbliche e private, in maniera corretta e attraverso esperti farmacologi;
- promuovere una corretta percezione della farmacoterapia nell'opinione pubblica;
- instaurare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche ed affini, nazionali ed internazionali, con Ministeri, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e private;
- promuovere corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale, nazionale ed internazionale, rivolti specialmente alle professioni sanitarie;
- attuare ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale, congrua con gli scopi statuari;
- elaborare posizioni scientifiche, Trial di studio, linee guida anche in collaborazione con organismi pubblici e privati.

La SOCIETÀ, quale attività di promozione degli studi farmacologici, intende promuovere finalità di educazione continua in medicina rivolte ad operatori della sanità nazionale ed internazionale, conformemente a quanto previsto per i Corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali. Tale attività di educazione formativa professionale potrà essere svolta direttamente ovvero attraverso o in collabora-

zione con altri Enti e/o Associazioni scientifiche senza finalità di lucro od anche ONLUS.

Sono espressamente escluse finalità politiche e lucrative, e di tutela sindacale dei propri Soci. La SOCIETÀ non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale.

La SOCIETÀ e i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, e non svolgono attività imprenditoriali né posseggono partecipazioni in enti che svolgono tali attività ad eccezione di quelle svolte nell'ambito dei corsi ECM.

Non può ricoprire la carica di legale rappresentante o membro del Consiglio Direttivo chi abbia subito una condanna passata in giudicato in relazione all'attività della SOCIETÀ.

La sede legale dell'associazione è in Milano, Via Giovanni Pascoli 3.

Il Consiglio può aprire uffici amministrativi e di gestione. In genere per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire, gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Art. 2 - La SOCIETÀ si compone di Soci effettivi, di Soci giovani, di Soci onorari e di Soci sostenitori.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo, quindi l'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci prevista dal presente statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e del regolamento, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo il tutto senza limitazione alcuna.

Il regolamento stabilirà le quote che i soci sono tenuti a pagare.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è mai rivalutabile.

Art. 3 – Possono essere Soci effettivi tutti i cultori italiani e stranieri di farmacologia e scienze affini. La nomina a Socio onorario può essere conferita agli studiosi di farmacologia e scienze affini che abbiano acquisito benemeritenze in tali discipline.

Possono essere Soci giovani i laureati da non più di cinque anni. I Soci giovani pagano una quota associativa ridotta (che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo) fino al massimo di un triennio. I Soci giovani godono degli stessi diritti dei Soci Effettivi.

Possono essere Soci sostenitori le persone, gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che oltre a versare la quota annuale di iscrizione intendono incrementare lo sviluppo della SOCIETÀ Italiana di Farmacologia fornendo mezzi e fondi per la sua attività con altri versamenti.

L'obbligazione assunta da ciascun Socio s'intende continuativa, tranne il caso in cui egli dia entro dicembre, con lettera raccomandata, le dimissioni relative all'anno successivo.

Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di Soci.

Art. 4 - Le nomine dei Soci, a qualunque categoria appartengano, sono deliberate, a maggioranza dei voti dei presenti, dalla Assemblea Generale dei Soci, su proposta di una Commissione di ammissione formata da tre Soci più uno supplente e nominata ogni biennio dall'Assemblea Generale.

Art. 5 - La SOCIETÀ è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Presidente Eletto e da 7 soci (membri) ed è eletto, su proposta del Comitato di Nomina, dall'Assemblea Generale dei Soci con votazione a scrutinio segreto.

I sette soci (membri) ed il Presidente Eletto sono eletti a maggioranza dei voti dei

presenti, su proposta del Comitato di Nomina, dall'Assemblea Generale.

Il Presidente, al termine del proprio mandato, assume di diritto la carica di Past President e non può essere rieletto. Il Past President partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente Eletto uscente assume, di diritto, nel Consiglio Direttivo entrante, la carica di Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario.

La presidenza del Consiglio Direttivo, riunito per la nomina del Segretario, è assunta dal Presidente Eletto uscente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e non sono rieleggibili per più di un mandato nella specifica funzione.

Il Past President è di diritto Presidente del Comitato di Nomina.

I membri del Consiglio Direttivo non sono retribuiti.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a dare notizia al Consiglio Direttivo stesso di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in conflitto con l'attività della SOCIETÀ precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto stesso. Il membro in conflitto di interessi dovrà astenersi dal compiere singolarmente operazioni in conflitto di interessi e parimenti non potrà partecipare alle votazioni nell'ambito del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto operazioni in conflitto di interessi.

Art. 6 – Il Presidente Eletto è nominato per elezione dall'Assemblea generale dei Soci sulla base di due nominativi proposti dal Comitato di Nomina. Il Presidente ed il Presidente Eletto fanno automaticamente parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SOCIETÀ, ne tutela gli interessi, ne fa

rispettare le norme statutarie, convoca e presiede i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci, esprime e ne fa seguire le deliberazioni.

Il Presidente ed il Segretario hanno i più ampi poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di aprire e chiudere conti correnti con Istituti di credito e postali, di investire la liquidità corrente in titoli di stato, di cui all'art. 11 e di disporne il disinvestimento.

Attività di carattere straordinario quali, a puro titolo esemplificativo e non tassativo: definire contributi per congressi, definire ed assegnare borse di studio, effettuare investimenti immobiliari, chiedere ed ottenere da Istituti di Credito e Postali aperture di credito allo scoperto, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il segretario informa i Soci sull'attività del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei Soci, tiene ed aggiorna i libri su cui devono essere riportati i verbali e cura la corrispondenza dei due Organi sociali.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo generale della SOCIETÀ, indice le riunioni congressuali, sovrintende all'amministrazione ordinaria, prepara il bilancio preventivo, predispone il rendiconto consuntivo che sarà presentato, unitamente alla relazione dei revisori dei conti, all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, e così pure il regolamento di cui al successivo art. 15, delibera infine i provvedimenti da adottare per i Soci morosi.

Art. 8 – Ogni anno la SOCIETÀ tiene entro il mese di giugno un'Assemblea Generale Ordinaria, alla quale sono sottoposti per l'approvazione:

a) una relazione morale e un rendiconto finanziario;

b) il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed il rendiconto economico con-

suntivo dell'anno precedente;

c) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipa almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, che non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipa almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, che non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci presenti. Le deliberazioni si intendono adottate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei Soci presenti.

L'Assemblea Generale deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, su propria iniziativa, su conforme delibera del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata di norma almeno trenta giorni prima della data fissata a mezzo di lettera semplice o per e-mail o altro mezzo che consenta di verificare il ricevimento da parte del socio. L'avviso di convocazione viene affisso inoltre in bacheca presso la sede associativa e viene inserito nel sito web della SOCIETÀ. Le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati, verranno pubblicati su un notiziario che verrà inviato a tutti i soci.

In caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate con un preavviso di 48

ore rispetto alla data fissata per l'Assemblea, o a mezzo e-mail o altro mezzo che consenta di verificare il ricevimento da parte del socio

Art. 9 - L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1* gennaio al 31 dicembre.

Per ogni biennio del mandato conferito al Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e di un membro supplente. I membri del Collegio dei Revisori non devono essere soci della SOCIETÀ. Il Collegio dei Revisori dei conti riferirà all'Assemblea Generale di ogni anno sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il patrimonio della SOCIETÀ è costituito:

1. dai libri, dalle cose mobili e immobili inventariati, di proprietà della SOCIETÀ;
2. da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, espressamente diretti all'arricchimento di esso patrimonio.

Le entrate della SOCIETÀ sono costituite:

1. dall'importo delle quote dei Soci;
2. dai proventi derivanti dall'attività editoriale e congressuale della SOCIETÀ.

Art. 11 – I beni della SOCIETÀ devono essere descritti in speciali inventari. Le somme provenienti dalla alienazione di beni sociali, da lasciti, da donazioni e quelle per qualsivoglia titolo risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono da destinare ad incremento del patrimonio e devono essere impiegate subito in titoli di stato o garantiti dallo stato o equivalenti o nell'acquisto di immobili.

Le somme non destinate a patrimonio devono essere investite in strumenti finanziari (compresi titoli di stato, fondi comuni di investimento e Sicav) con contenuto esclusivamente monetario e/o obbligazionario (con un profilo di rischio Prudente/Conservativo) che abbiano come obiettivo quello di proteggere il capitale investito anche a fronte di un rendimento contenuto.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi di qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

Art. 12 – In caso di scioglimento della SOCIETÀ, per qualsiasi causa esso interven- ga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra SOCIETÀ scientifica o associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 13 - La SOCIETÀ può fare proposte di modificazioni al presente statuto soltanto con atto approvato dalla maggioranza dei votanti, i quali devono essere non meno della metà più uno dei Soci.

Per le Assemblee il voto potrà essere espresso anche a mezzo posta per precisi quesiti posti all'ordine del giorno ed a mezzo di apposite schede nominative vistate dal Pre- sidente e dal Segretario della SOCIETÀ prima dell'invio. Le schede esprimenti il vo- to dovranno pervenire chiuse alla sede della SOCIETÀ prima dell'Assemblea.

All'apertura e spoglio delle schede dovranno essere presenti il Presidente, il Segreta- rio ed almeno un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni ver- rà steso apposito verbale. In caso di modifiche statutarie, all'Assemblea dovrà essere presente un notaio e le operazioni di spoglio dovranno essere da lui effettuate.

Art. 14 - La SOCIETÀ predisporrà per il proprio funzionamento, così come per il di-

pendente personale, uno schema di regolamento che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 15 - È prevista la costituzione di sezioni che possono venire create a richiesta dei Soci, presentata alla presidenza almeno sei mesi prima dell'Assemblea Generale. La costituzione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale, a maggioranza dei voti dei presenti. Le sezioni funzioneranno secondo le norme dello Statuto e del regolamento della SOCIETÀ.

Art. 16 – La SOCIETÀ, allo scopo di coinvolgere maggiormente i Soci, si articola in Gruppi Regionali. I Gruppi Regionali devono avere un numero di soci non inferiore a dieci. Quando tale consistenza numerica non è raggiunta o non vi sono le condizioni per costituire, anche temporaneamente, una Gruppo Regionale, i Soci devono costituire, insieme a una Regione contigua, un Gruppo inter-regionale.

I Gruppi Regionali rappresentano il necessario tramite tra le attività di livello nazionale e le esigenze delle realtà locali.

L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i Soci dell'area regionale, si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Presidente Regionale resta in carica due anni, è rieleggibile per un secondo mandato ed è eletto dall'assemblea Regionale. Le elezioni possono avvenire anche tramite apposita scheda elettorale in formato elettronico.

Art. 17. – La SOCIETÀ pubblica i risultati della propria attività scientifica attraverso il proprio sito web istituzionale www.sifweb.org che mantiene costantemente aggiornato.

Art. 18. – La SOCIETÀ pubblica sul proprio sito web istituzionale www.sifweb.org i bilanci preventivi, i consuntivi e, qualora presenti, gli incarichi retribuiti.

Art. 19. – La SOCIETÀ istituisce apposito Comitato Scientifico con il compito di ve-

rificare e controllare la qualità della attività svolta e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed i suoi Membri durano in carica massimo 2 anni, non sono immediatamente rieleggibili e sottostanno alla previsione sul conflitto di interessi parimenti ai Membri del Comitato [disciplina del Comitato Scientifico].

Art. 20. Il regolamento allegato all'atto costitutivo ed allo statuto fa parte integrante di entrambi.

REGOLAMENTO INTERNO

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA

Art. 1 - Con riferimento all'art. 3 dello Statuto i Soci si distinguono in:

- a) effettivi (cultori italiani o stranieri di farmacologia e scienze affini);
- c) giovani (laureati da non più di cinque anni)
- c) onorari (studiosi italiani o stranieri di farmacologia che abbiano acquisito particolari benemerienze in tali discipline);
- d) sostenitori (persone, Istituti, Enti e Associazioni che intendono incrementare lo sviluppo della SOCIETÀ Italiana di Farmacologia fornendo mezzi e fondi per la sua attività con altri versamenti oltre la quota annuale di iscrizione).

Art. 2 - La quota sociale annua per i Soci effettivi è stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro i primi sei mesi dell'anno finanziario (gennaio-giugno). Nessuna quota è dovuta alla SOCIETÀ da parte dei Soci onorari. I Soci sostenitori sono tenuti a versare entro i primi sei mesi dell'anno finanziario la loro quota annuale corrispondente ad almeno cinquanta volte la quota annuale di associazione dei Soci effettivi.

I Soci in mora potranno partecipare alle assemblee dopo aver sanato la mora.

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le assemblee generali annuali e straordinarie.

Il Socio sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti degli altri Soci.

A ciascun Socio sarà inviato l'ordine del giorno della riunione unitamente all'avviso di convocazione.

Art. 3 - La qualifica di Socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità nel pagamento della quota sociale di due anni consecutivi;

c) per radiazione pronunciata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

La carica di Socio onorario dura a vita.

La qualifica di socio giovane si perde, in modo automatico, allo scadere dei tre anni.

Art. 4 - L'ammissione di nuovi Soci effettivi è subordinata alla presentazione di una richiesta di ammissione che l'aspirante invierà al Segretario della SOCIETÀ, il quale la trasmetterà per l'esame alla Commissione di ammissione dei nuovi Soci, formata da tre Soci e uno supplente eletti ogni biennio dall'Assemblea Generale.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo munita di firma, deve comprendere un breve curriculum dell'aspirante che ne comprovi l'attività nel settore della farmacologia o scienze affini, e deve essere controfirmata da almeno due Soci. La Commissione di ammissione, terminato l'esame, trasmetterà al Segretario della SOCIETÀ la domanda con in calce il proprio parere; saranno indicati eventuali dissensi sorti nell'ambito della Commissione che decide a maggioranza.

Il Segretario avrà cura di sottoporre alla prossima Assemblea le domande degli aspiranti munite del parere favorevole della Commissione.

L'Assemblea generale approva le domande di ammissione per alzata di mano a meno che non venga richiesta la votazione segreta.

In ogni caso il nuovo Socio, qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto ed a condizione che operi nel settore della farmacologia e scienze affini quale soggetto che lavori nelle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, libero professionista o con attività lavorativa nel settore della farmacologia e scienze affini, ha diritto di essere ammesso, salva giusta causa.

Il Segretario darà la relativa comunicazione ai Soci la cui nomina sia stata approvata dall'Assemblea. Tali Soci dovranno versare la cifra corrispondente alla quota annuale per l'anno in corso. Essi avranno diritto di voto a decorrere dall'Assemblea successiva a quella della nomina.

I Soci onorari sono nominati su proposta di almeno dieci Soci, parere favorevole della Commissione e approvazione finale da parte dell'Assemblea Generale.

Il numero totale dei Soci onorari non potrà essere superiore ad un ventesimo del numero totale dei Soci.

Art. 5 - Il Presidente Eletto è nominato per elezione dall'Assemblea generale dei Soci sulla base di due nominativi proposti dal Comitato di Nomina. Il Presidente ed il Presidente Eletto fanno automaticamente parte del Consiglio Direttivo. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta nella specifica funzione.

Il Presidente rimane in carica due anni e non è riconfermabile. Il Presidente Eletto assumerà la carica di Presidente nel biennio successivo alla scadenza del mandato dell'attuale Presidente.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, provvederà a cooptare il Consigliere mancante sostituendolo con il

primo dei non eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla prima Assemblea Generale dei Soci la quale dovrà provvedere in ordine alla conferma del Consigliere cooptato o alla nomina di un nuovo Consigliere.

Art. 6 - Un Comitato di Nomina preparerà le liste di nomi di soci da sottoporre all'Assemblea per l'elezione al Consiglio Direttivo per il successivo biennio tramite votazione.

Il Comitato di Nomina è costituito da nove membri. Fanno parte di diritto di tale Comitato il Past-President della SOCIETÀ ed i Consiglieri non immediatamente rieleggibili, a meno che presentino candidatura per altra funzione, mentre gli altri membri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci immediatamente precedente a quella nella quale dovranno avvenire le votazioni per le cariche sociali. I membri del Comitato di Nomina durano in carica massimo 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili. La votazione per i membri eletti del Comitato di Nomina avverrà relativamente ad una lista contenente un numero di nomi doppio di quello previsto.

I membri del Comitato di Nomina non possono presentare candidatura per il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Comitati di Sezione della SIF.

Il Consiglio nomina, a maggioranza assoluta con voto segreto, il proprio Segretario-Tesoriere.

Il Presidente della SOCIETÀ è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri in carica, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci e all'ammontare della quota sociale.

Art. 8 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Elet-

to e, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. È possibile la partecipazione in tele, video-conferenza.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 9 - In attuazione dei compiti previsti dall'art. 8 dello Statuto, il Consiglio tra l'altro:

- a) attua decisioni adottate dall'Assemblea;
- b) delibera circa la partecipazione della SOCIETÀ a congressi o riunioni scientifiche nazionali ed internazionali;
- c) predispone gli indirizzi cui dovrà ispirarsi l'organizzazione scientifica di congressi e riunioni che interessano la SOCIETÀ;
- d) adotta decisioni in merito ad eventuali problemi di pubblico interesse, attinenti alla farmacologia anche attraverso proposte e risoluzioni da trasmettere agli Enti Pubblici competenti;
- e) formula proposte riguardanti l'incremento scientifico, didattico e sociale della farmacologia nelle diverse articolazioni.

Art. 10 - Ad integrazione dei compiti fissati dall'art. 7 dello Statuto il Segretario:

- a) cura la trasmissione alla Commissione di ammissione delle istanze inviate agli aspiranti Soci;
- b) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;

c) tiene l'archivio sociale;

d) aggiorna periodicamente l'elenco dei Soci;

e) incassa le quote sociali e cura il bilancio.

Art. 11 - La SOCIETÀ ogni anno tiene un'Assemblea Generale Ordinaria possibilmente in coincidenza di una riunione scientifica e comunque entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale e finanziario.

Art. 12 - L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale annuale viene fissato dal Presidente e sarà inviato ai Soci di norma almeno trenta giorni prima della data fissata, per lettera semplice, per e-mail, o con altro mezzo che consenta di verificare il ricevimento da parte del socio.

Art. 13 - I Soci possono proporre al Consiglio Direttivo l'inserimento di particolari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

Art. 14 - In attuazione di quanto previsto nello Statuto, le Assemblee saranno valide in prima convocazione quando saranno presenti almeno la metà più uno di tutti i Soci siano essi onorari che effettivi e sostenitori, questi ultimi devono però essere in regola con il pagamento delle quote sociali, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

All'Assemblea Generale verranno sottoposte annualmente:

a) una relazione morale e finanziaria relativa alla SOCIETÀ;

b) il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il resoconto consuntivo dell'anno precedente;

c) la nomina dei nuovi Soci secondo indicazione della Commissione di cui all'art. 4 dello Statuto;

d) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci.

Ogni due anni l'Assemblea Generale Ordinaria provvederà all'elezione, con le norme di cui ai successivi art. 18 e 19:

- del Consiglio Direttivo;
- della Commissione per l'ammissione di nuovi Soci;
- dei revisori dei conti.

Art. 15 - I Soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea Generale per discutere e deliberare su ogni punto dell'ordine del giorno possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci presenti. Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.

Al momento della votazione il Consiglio dovrà curare che venga constatata la validità delle deleghe.

Art. 16 - L'Assemblea Generale procede alle votazioni normalmente per alzata di mano tranne nei casi in cui è prescritta la votazione segreta. La votazione segreta è prevista per l'elezione del Consiglio Direttivo nonché della Commissione per l'ammissione di nuovi Soci e dei Revisori dei conti ed è inoltre prescritta in tutti gli altri casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dell'Assemblea.

La votazione per i membri del Consiglio Direttivo può essere espressa anche a mezzo di apposita scheda elettorale in formato elettronico che deve pervenire alla sede della SOCIETÀ almeno 24 ore prima di quella fissata per l'assemblea.

Art. 17 - I Soci aspiranti alla carica di Presidente Eletto ovvero a far parte del nuovo Consiglio Direttivo dovranno darne comunicazione non meno di 90 giorni prima della successiva assemblea al Presidente del Comitato di Nomina. La lista dei nomi in ordine alfabetico che il Comitato di nomina sottoporrà per la votazione dell'Assemblea conterrà per la votazione alla carica di Presidente Eletto due nomi e per il Consiglio Direttivo un numero di nomi doppio di quelli (7) che avranno titolo a far parte

del nuovo Consiglio. I nominativi saranno sottoposti al Comitato di nomina con il conforto di almeno 25 Soci che forniscono anche una breve presentazione. Nel caso non si raggiunga per la carica di Presidente e per i Soci rieleggibili un numero di candidature rispettivamente di 2 e di 14, il Comitato di Nomina integrerà le candidature. L'elenco dovrà essere possibilmente comunicato ai Soci assieme alla lettera di convocazione di Assemblea e comunque esposto in modo visibile nel locale in cui si procederà alla votazione.

Il Comitato di Nomina delibera a maggioranza relativa.

Analogamente si procederà per l'elezione dei componenti la Commissione di ammissione per i nuovi Soci e dei Revisori dei conti.

Art. 18 - Le elezioni di cui al precedente articolo avranno luogo a votazione separata mediante scheda scritta. Ciascun Socio potrà indicare:

- per l'elezione del Presidente Eletto un nome di preferenza;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo fino a sette nomi di preferenza;
- per l'elezione della Commissione di ammissione fino a quattro nomi di preferenza (tre membri e uno supplente);
- per l'elezione dei Revisori dei Conti, non appartenenti ai Soci, quattro nomi di preferenza (tre membri e uno supplente), ai termini dell'Art. 9 dello Statuto; i Revisori eletti eleggeranno successivamente tra di essi con voto segreto il Presidente dei Revisori dei Conti.

Le votazioni avranno luogo separatamente. Per ciascuna di esse, risulteranno eletti i Soci che avranno conseguito il maggior numero di voti.

Art. 19 - Le eventuali proposte di modifiche dello Statuto o del Regolamento debbono essere comunicate per lettera semplice al domicilio dei Soci avanti l'Assemblea Generale immediatamente successiva e debbono essere inserite nell'ordine del giorno

di tale Assemblea.

Art. 20 – La SIF può decidere di pubblicare giornali scientifici editi da case editrici nazionali o estere sulla base di uno specifico contratto.

La SOCIETÀ pubblica inoltre alcune newsletter e giornali periodici e potrà usare qualsiasi mezzo di comunicazione deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Nell'eventualità che siano da assegnare premi per ricerche farmacologiche gestiti dalla SOCIETÀ, della Commissione giudicatrice dovranno in ogni caso far parte il Presidente della SOCIETÀ ed almeno due membri del Consiglio.

Nel caso di lasciti o donazioni destinate espressamente a premi o borse da assegnare l'accettazione sarà subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - La costituzione di Sezione può avvenire con richiesta di almeno 100 (cento) Soci, presentata alla Presidenza almeno sei mesi prima dell'Assemblea generale. La costituzione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale, a maggioranza dei voti dei presenti.

Ciascuna sezione potrà prendere denominazione da una specifica sufficientemente vasta e caratterizzata area della Farmacologia, aggiungendo la denominazione di tale area a quella di Sezione della SOCIETÀ Italiana di Farmacologia.

La/e Sezione/i viene/vengono istituite con l'unico obiettivo della promozione scientifica e culturale del settore farmacologico che dà denominazione alla Sezione stessa.

Art. 23- L'adesione alla/e Sezione/i è limitato esclusivamente ai membri della SOCIETÀ.

Nessuna quota di iscrizione sarà pagata per l'adesione alla/e Sezione/i.

La Sezione è rappresentata da un Comitato, eletto dall'Assemblea generale della Sezione. Il Comitato sarà composto di 7 membri, tra cui saranno eletti un coordinatore e un segretario. Le elezioni avverranno di norma ogni 2 anni e ogni membro del Comi-

tato non sarà rieleggibile consecutivamente più di una volta. Il primo Comitato di ciascuna Sezione sarà nominato dal Consiglio Direttivo della SIF e durerà in carica fino alla regolare elezione che si svolgerà in occasione della successiva assemblea generale della SIF.

Il Comitato fungerà da Commissione del Consiglio Direttivo della SOCIETÀ Italiana di Farmacologia.

Il Comitato della Sezione non potrà assumere iniziative autonome di carattere finanziario.

Art. 24 - Tutte le iniziative di carattere, organizzativo e finanziario promosse dalla/e Sezione/i vengono sottoposte, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo della SOCIETÀ Italiana di Farmacologia. Quest'ultimo dà notizia del deliberato al Comitato della Sezione.

Art. 25 - Il Comitato viene eletto sulla base di proposte presentate all'Assemblea generale dei Soci della/e Sezione/i dal Comitato uscente.

Dovrà essere presentata all'Assemblea una lista con numero di eleggibili doppio del numero di membri previsti per il Comitato.

Art. 26 - Nessuna alterazione delle anzidette regole può essere fatta al di fuori di un'Assemblea Generale dei membri della/e Sezione/i senza il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti; tale voto deve essere portato all'attenzione del Consiglio Direttivo della SIF che lo sottoporà all'Assemblea Generale dei Soci immediatamente successiva che dovrà approvarla con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti.

Art. 27 - Il presente regolamento sarà approvato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti.

f.to GIORGIO CANTELLI FORTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -